

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-997 del 26/02/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. VETRICERAMICI FERRO SPA, STABILIMENTO B, SITO IN COMUNE DI CASOLA VALSENO, VIA I MAGGIO, N.35. MODIFICA SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA SAC ARPAE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2017-4572 DEL 31/08/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1045 del 26/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - **VETRICERAMICI FERRO SPA – STABILIMENTO B** - SITO IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO, VIA I MAGGIO, N.35 – **MODIFICA SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DALLA SAC ARPAE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2017-4572 DEL 31/08/2017.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 4572/2017 del 31/08/2017 a favore della Ditta Vettriceramici Ferro SPA per l'attività di produzione pitture, vernici, smalti per industria ceramica svolta in Comune di Casola Valsenio, Via I Maggio, n.35 – denominato Stabilimento B – comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 22/12/2017 - assunta dalla SAC ARPAE con PGRA 2018/54 del 02/01/2018 (pratica SinaDoc n. 858/2018), dalla Ditta **Vettriceramici Ferro SPA – Stabilimento B** - (C.F./P.IVA 03560630368), avente sede legale in Comune di Spezzano di Fiorano (MO) e stabilimento produttivo in Comune di Casola Valsenio, Via I Maggio, n.35, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n.4572/2017, a seguito del riassetto impiantistico e emissivo;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3* e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **858/2018** emerge che:

- La Ditta Vettriceramici Ferro SPA - Stabilimento B - ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina data 22/12/2017 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n. 4572/2017;
- la modifica sostanziale richiesta prevede:
 - la eliminazione dei punti B1 (forni a muffola 1,2,3), B2 (miscelatore diossido), B3 (carico/scarico betoniere), B6 (insacchiatrice automatica), B12 (filtro a calce per forni a muffola 1,2,3) e B16 (pulizia reparto calcinazione);
 - aumento, da 16 h/giorno a 24 h/giorno, la durata delle seguenti emissioni: B7,B8,B9,B13,B14,B19,B20;
 - modifica del posizionamento dei punti: B29 e B31;
 - modifica del posizionamento e denominazione dei seguenti punti:B18 e B30;
 - installazione di tre nuovi punti di emissione: B33 (dosaggio composti), B34 (mulino a secco) e B35 (giostra composti);

L'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 22/12/2017 (PGRA 2018/54) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PGRA 2018/218);

Risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa (PGRA 2018/877/16168);

VISTA la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina e acquisita dalla SAC con PGRA 2018/752 del 17/01/2018;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACQUISITI, nel corso del procedimento, i pareri favorevoli con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE (PGRA 2018/735 del 18/01/2018);
- Parere dell'Unione della Romagna Faentina per la valutazione di impatto acustico (PGRA 2018/2661 del 23/02/2018);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Vettriceramici Ferro SPA – Stabilimento B - nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione pitture, vernici, smalti per industria ceramica sita in Comune di Casola Valsenio, Via I Maggio, n.35 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata con Determina Dirigenziale della SAC n. 4572/2017 del 31/08/2017 a favore della Ditta **Vetriceramici Ferro SPA – Stabilimento B** - (C.F./P.IVA 03560630368), avente sede legale in Comune di Fiorano Modenese (MO), Via Madonna del Sagrato, n.25 e stabilimento produttivo in Comune di Casola Valsenio, Via I Maggio, n.35, fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente adottata con la **Determina Dirigenziale n.4572 del 31/08/2017** sopracitata;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto alla valutazione di impatto acustico, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- vengano realizzati tutti gli interventi di mitigazione descritti nella "Documentazione previsionale di impatto acustico" datata 21 Dicembre 2017, come riportati in tabella a pg 10 e 11, osservando le diverse disposizioni di installazione dei silenziatori standard (camini emissioni B7, B13, B18, B20, B22, B30, e ad alto assorbimento (camini emissioni B8, B14, B17, B19);
- vengano mantenuti posizionati all'interno di box con idonee caratteristiche fonoisolanti e fonoassorbenti, i ventilatori posti in esterno delle emissioni B8 Carico e scarico impianti di macinazione (mulini da 3 a 7) linea granuli ed estrusore, B14 (Filtro a calce per atomizzatori);
- vengano mantenuti opportunamente schermati i compressori posti esternamente;
- vengano mantenuti i portoni e le finestre chiusi;

- abbiano luogo unicamente in tempo di riferimento diurno, in orari compresi tra le 07 e le 19, l'accesso dei mezzi pesanti allo stabilimento e al magazzino; la movimentazione dovrà essere effettuata utilizzando carrelli elevatori elettrici;
- venga effettuata **entro 3 mesi** dalla messa a regime degli impianti, prevista per il 30/08/2018, verifica fonometrica alle sorgenti per valutare il reale grado di abbattimento ottenuto e presso tutti i ricettori (R1, R2, R3, R4), sia in tempo di riferimento diurno che notturno, per la verifica del rispetto dei limiti di rumore. I rilievi fonometrici dovranno essere conformi al DM 16/03/98 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*". In caso di esito non conforme alla normativa vigente (D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore") dovranno essere elaborati e realizzati ulteriori interventi di mitigazione. Gli esiti dovranno essere inviati all'Unione dei Comuni della Romagna Faentina quale autorità competente e ad ARPAE per conoscenza.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è pari a **15 anni a partire dalla data del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 - l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 - la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

- La Vettriceramici Ferro SPA – nello Stabilimento B sito in Comune di Casola Valsenio, Via I Maggio, n,35, svolge attività di produzione di pitture, vernici, smalti per industria ceramica;
- A seguito del riassetto impiantistico e produttivo la Ditta ha richiesto modifica sostanziale per le emissioni in atmosfera. Le modifiche richieste sono relative a:
 - la eliminazione dei punti B1 (forni a muffola 1,2,3), B2 (miscelatore diossima), B3 (carico/scarico betoniere), B6 (insaccatrice automatica), B12 (filtro a calce per forni a muffola 1,2,3) e B16 (pulizia reparto calcinazione) - prevista entro il 30/06/2018;
 - aumento, da 16 h/giorno a 24 h/giorno, della durata delle seguenti emissioni: B7,B8,B9,B13,B14,B19,B20;
 - modifica del posizionamento dei punti: B29 e B31;
 - modifica del posizionamento e denominazione dei seguenti punti:B18 e B30;
 - installazione di tre nuovi punti di emissione: B33 (dosaggio composti), B34 (mulino a secco) e B35 (giostra composti);

Limiti di emissione

I limiti di emissione che la Ditta **Vettriceramici Ferro SPA - Stabilimento B** - sito in Comune di Casola Valsenio, è tenuta a rispettare, sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE B1 - FORNI A MUFFOLA (1,2,3) - F.T. - Tale emissione verrà eliminata entro il 30/06/2018

Portata massima	4200	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	ambiente	°C
Durata	8	h/g
Sezione	0,096	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE B2 – N.1 MISCELATORE DIOSMA E GRANULATORE A TERRA R22 + INSACCATRICI – MODIFICA – F.T. - Tale emissione verrà eliminata entro il 30/06/2018

Portata massima	4200	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	ambiente	°C
Durata	8	h/g
Sezione	0,096	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE B3 – CARICO E SCARICO BETONIERE – MODIFICA - F.T. - Tale emissione verrà eliminata entro il 30/06/2018

Portata massima	5500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g
Sezione	0,159	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE B6 – INSACCATRICE AUTOMATICA - F.T. - Tale emissione verrà eliminata entro il 30/06/2018

Portata massima	1400	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g
Sezione	0,031	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE B7 – ATOMIZZATORE E MULINI DA LABORATORIO -F.T.- Modifica durata -

Portata massima	4200	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,096	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE B8 – CARICO E SCARICO IMPIANTI DI MACINAZIONE (MULINI DA 3 A 7), LINEA GRANULI E ESTRUSORE– F.T.- Modifica durata -

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,196	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE B9 – EMISSIONE DA ESSICCATOIO OMG - F.T.- Modifica durata -

Portata massima	1800	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	160	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,031	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE B12 – N.1 FILTRO A CALCE PER FORNI A MUFFOLA 1-2-3 - F.T. - Tale emissione verrà eliminata entro il 30/06/2018

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Temperatura	140	°C
Durata	16	h/g
Sezione	0,237	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc
Piombo	0.5	mg/Nmc
Fluoro	2,5	mg/Nmc
Boro	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE B13 – CARICO E SCARICO IMPIANTI DI MACINAZIONE (MULINI A UMIDO GRANDI) – F.T. - Modifica durata

Portata massima	1400	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,031	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE B14 – FILTRO A CALCE PER ATOMIZZATORI – F.T. - Modifica durata

Portata massima	17000	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Temperatura	140	°C
Durata	24	h/g
Sezione	1,131	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc
Piombo	0.5	mg/Nmc
Fluoro	2,5	mg/Nmc
Boro	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE B16 – PULIZIA REPARTO CALCINAZIONE – Tale emissione verrà eliminata entro il 30/06/2018

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g
Sezione	0,031	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE B17 – ASPIRAZIONE BILANCIA E INSACCATRICE – F.T. - Modifica denominazione

Portata massima	4800	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g
Sezione	0,096	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE B18 – MISCELATORI - F.T. - Modifica denominazione -

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g
Sezione	0,071	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE B19 – ATOMIZZATORE 5 – F.T. - Modifica durata

Portata massima	6200	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	125	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,196	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc
Piombo	0.5	mg/Nmc
Fluoro	2,5	mg/Nmc
Boro	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE B20 – STAZIONE DI DOSAGGIO E PULIZIA MACINAZIONE - F.T. - Modifica durata

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,126	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
NOX	500	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE B21 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A DIESEL -

PUNTO DI EMISSIONE B22 – REPARTO INCHIOSTRI, MISCELATORI, BILANCE E INSACCATRICI - F.T –

Portata massima	14000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g
Sezione	0,283	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE B30 – BETONIERE - F.T – Modifica denominazione e posizione

Portata massima	8600	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g
Sezione	0,126	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE B31 – SISTEMA DI TERMORETRAZIONE - L'emissione, a tiraggio naturale, è al servizio della postazione del sistema di termoretrazione delle pellicole di polietilene e polipropilene utilizzato per il packaging di alcuni prodotti, in attesa di spedizione.

PUNTO DI EMISSIONE B33 – IMPIANTO DOSAGGIO COMPOSTI - F.T – Nuovo -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,126	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	15	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE B34 – MULINO A SECCO - F.T – Nuovo -

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g
Sezione	0,126	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	15	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE B35 – GIOSTRA COMPOSTI - F.T – Nuovo -

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,126	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	15	mg/Nmc
---------	----	--------

Impianti termici:

PUNTO DI EMISSIONE B23 - CALDAIA A METANO AD USO CIVILE DI POTENZIALITA' INFERIORE A 35 KW
PUNTO DI EMISSIONE B24 - CALDAIA A METANO AD USO CIVILE DI POTENZIALITA' INFERIORE A 35 KW

PUNTO DI EMISSIONE B25 - GENERATORI ARIA CALDA
PUNTO DI EMISSIONE B26 - GENERATORI ARIA CALDA
PUNTO DI EMISSIONE B27 - GENERATORI ARIA CALDA
PUNTO DI EMISSIONE B28 - GENERATORI ARIA CALDA
PUNTO DI EMISSIONE B29 - GENERATORI ARIA CALDA

I 5 generatori di aria calda hanno potenzialità pari a 100 kW ciascuno.

PUNTO DI EMISSIONE B32 - CALDAIA RISCALDAMENTO REPARTO INCHIOSTRI

Per i punti di emissione sopraindicati i limiti si intendono rispettati a condizione che la Ditta utilizzi come combustibile metano, come dichiarato nella domanda presentata.

**PUNTO DI EMISSIONE B36 – NUOVO GENERATORE DI ARIA CALDA -
EMISSIONI DA I1 A I6 – SILOS IMPIANTO DOSAGGIO – NUOVI - Filtri passivi -**

Prescrizioni

1. Per i nuovi punti di emissione B33, B34, B35, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici per un periodo di 10 giorni a partire dalla messa a regime. Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.

2. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento secondo quanto previsto dalla DGR n.2236/2009 e smi e precisamente:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853	Determinazione delle emissioni di amianto

UNI ISO 10397	
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504	

OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. **La Ditta è tenuta a comunicare alla SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE competente, l'avvenuta dismissione dei punti B1,B2,B3,B6,B12 e B16 entro il 28/06/2018, come dichiarato dall'Azienda stessa;**
6. **DI indicare quale termine ultimo per la messa a regime dei nuovi punti di emissione il 30/08/2018. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare l'avvenuta messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);**
7. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza semestrale** per le emissioni provenienti dai forni (**B12 – fino a dismissione**) e dagli atomizzatori (**B14-B19**) e con **frequenza almeno annuale per i restanti punti di emissione** indicati. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio ARPAE - Distretto di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo.

Sullo stesso registro la Ditta é inoltre tenuta ad annotare:

- **i periodi di funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza;**
- **le manutenzioni che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **le manutenzioni agli impianti termici, con frequenza almeno annuale. Tale annotazione può essere effettuata sul libretto d'impianto.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.